



A Prefetto di Venezia

PREMESSO che:

- nel periodo delle festività pasquali, del 25 aprile e 1° maggio le aree cittadine del Comune di Jesolo, da Piazza Casabianca a Piazza Marina, compreso l'arenile e Piazza Mazzini e Piazza Aurora, con limite esterno a via Roma destra, nonché l'area della stazione degli autobus di via Equilio, 15 per un raggio di 500 metri rivestono, nel contesto della vita dell'importante località turistica, un ruolo centrale, ponendosi quali contesti cittadini ad alta densità antropica, ove è stata più volte segnalata la presenza di assembramenti di persone dedite a comportamenti illegali, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, o tali da destare forti turbative all'ordinario svolgimento della vita civile;
- le rapine, registratesi nell'area di Piazza Mazzini durante lo scorso periodo estivo, hanno spesso visto come autori soggetti giovanissimi che, muovendosi in gruppo, si sono avvicinati a coetanei, dapprima richiedendo denaro e quindi rapinandoli;
- seppur i reati (furti, rapine e danneggiamenti) verificatisi durante lo scorso periodo estivo nell'area di Piazza Aurora risultano in misura minore, la posizione della stessa, prossima agli arenili e dotata di ampi gradoni ove diversi giovani sostano di notte, in attesa dell'alba, creano non di rado particolari tensioni. Inoltre, la predetta Piazza risulta rilevante e servente rispetto a più importanti snodi urbani;
- i reati (furti, rapine e lesioni personali) verificatisi lo scorso anno nell'area della fermata dell'autobus in via Equilio al Lido di Jesolo, nota anche come "Autostazione E", hanno visto come autori e vittime degli stessi giovanissimi che, per lo più, sostavano nei pressi dell'autostazione per salire sugli autobus e rientrare nelle proprie abitazioni;
- il fenomeno assume una particolare rilevanza, soprattutto in relazione alle turbative che esso genera sia sotto il profilo del contesto sociale e abitativo che sotto il profilo dell'esercizio delle attività commerciali;

DATO ATTO che

- la predetta problematica, più volte oggetto di esame in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata quindi analizzata dalla Questura e formalizzata nel documento istruttorio accluso al presente provvedimento, che ne sintetizza le caratteristiche, nonché il livello di incidenza sull'ordinaria e sicura fruibilità delle aree interessate;
- l'elevata e perdurante presenza di minori e soggetti già segnalati, denunciati ed arrestati dalle Forze di polizia dediti a comportamenti illegali, unitamente alle caratteristiche delle aree in questione, di cui al predetto documento istruttorio della Questura, continuano ad essere avvertite come fattore di rischio e di pericolo anche in quanto, allo stato, non contrastabili attraverso gli ordinari strumenti di controllo del territorio ed altresì, già attualmente, come un concreto pericolo di commissione di reati, molti dei quali già verificatisi e di impedimento alla normale fruizione dei luoghi;



Al Prefetto di Venezia

CONSIDERATO che

- il ruolo strategico che svolgono dal punto di vista turistico-balneare e commerciale le predette aree nel contesto del territorio comunale jesolano e la rilevanza e tipologia della frequentazione e delle attività ivi svolte risultano incompatibili con lo stazionamento di gruppi di persone, già denunciate per attività illegali e violente, che ne inibiscono la normale fruizione, tenendo un comportamento in contrasto con l'ordinario svolgimento della convivenza civile;
- le aree indicate, da Piazza Casabianca a Piazza Marina, compreso l'arenile e Piazza Mazzini e Piazza Aurora, con limite esterno a via Roma destra, nonché l'area della stazione degli autobus di via Equilio, 15 per un raggio di 500 metri, possono, proprio per le loro caratteristiche conformative e strategiche, divenire luoghi ove la ingiustificata presenza di soggetti dediti alla commissione di particolari tipologie delittuose, in concorso o in gruppo, nei confronti soprattutto di donne e vittime vulnerabili, potrebbe divenire causa di commissione di ulteriori reati, creando nuovi disagi oltre che gravi turbative in tema di ordine e sicurezza pubblica;
- per prevenire e contrastare, secondo una *governance* multilivello, l'insorgenza di condotte di diversa natura che, anche quando non costituiscono violazioni di legge, sono comunque di ostacolo al pieno godimento delle aree in questione, si è già fatto ricorso agli ordinari strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico e in particolare:
 - è stato previsto l'impiego di equipaggi dedicati al servizio di controllo del territorio;
 - alla ricorrenza dei relativi presupposti, sono stati adottati i provvedimenti di cui agli artt. 100 del TULPS; 50 e 54 del TUOEL; 19, comma 4, del DPR n. 616/1977; 9, 10, 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48/2017.
- si rende indispensabile promuovere un'azione più incisiva per tutto il periodo delle festività pasquali, in grado di coinvolgere tutti gli attori competenti, in una prospettiva integrata e multidisciplinare;
- nondimeno, nel territorio jesolano, in occasione del periodo delle festività pasquali, si verifica un afflusso turistico estremamente rilevante, con conseguente notevole incremento del pernottamento presso strutture ricettive e transito di persone anche nelle aree di cui trattasi;
- tale ultimo aspetto rende ancor più pressante la necessità di adottare strumenti volti a garantire ai cittadini e ai turisti il godimento degli spazi comunali in questione, senza subire alcun pregiudizio in ragione dei comportamenti sopra evidenziati;

RITENUTO

- di dotare le Forze di polizia di strumenti di natura straordinaria che possano offrire un indispensabile ausilio per scongiurare un danno imminente sulla percezione di sicurezza e sul benessere della collettività;



Al Prefetto di Venezia

- di provvedere, dunque, in via d'urgenza all'adozione di opportune misure tese a restituire le aree sopra richiamate all'ordinaria fruizione da parte della cittadinanza e dei visitatori, durante le festività pasquali, ossia dal 15 aprile al 6 maggio 2025;

VISTI l'art. 13 della legge 1° aprile 1981 n.121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza", nonché l'art. 2 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

DISPONE

per il periodo delle festività pasquali, dal 15 aprile al 6 maggio 2025, il divieto di stazionare nelle aree cittadine del Comune di Jesolo, da Piazza Casabianca a Piazza Marina, compreso l'arenile e Piazza Mazzini e Piazza Aurora, con limite esterno a via Roma destra, nonché l'area della stazione degli autobus di via Equilio, 15 per un raggio di 500 metri,

ai soggetti, anche minori purché ultraquattordicenni, che, risultando già denunciati o segnalati per i reati di seguito riportati, pongano nuovamente in essere nelle aree sopra indicate, quelle stesse condotte o comportamenti a queste prodromiche, con atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, tali da ingenerare un concreto e serio allarme sociale.

Fatti salvi i divieti e le relative sanzioni previste dal Regolamento comunale di Polizia e Sicurezza urbana, sarà considerato responsabile di tali comportamenti chiunque, già denunciato dalle Forze di polizia per il compimento delle attività illegali nelle aree in questione per fattispecie in materia di stupefacenti ai sensi artt. 73, 74 DPR 309/1990, in materia di reati contro la persona ai sensi degli artt. 581, 582, 588 e 590, in materia di reati contro la persona con l'inserimento, in questo novero, dei reati in tema di violenza sessuale isolata o di gruppo (ex art. 609 bis e octies c.p.), ai sensi dell'art. 624 bis (furto con strappo), furto con destrezza, degli artt. 628 (rapina), 635 (danneggiamento), 688 (invasione di terreni ed edifici), 697 (detenzione abusiva di armi), 699 (porto abusivo di armi) e art. 4 legge 110/1975 (porto di armi od oggetti atti a offendere), trovandosi nelle medesime aree, ne determini in concreto un ostacolo alla libera e piena fruibilità da parte dei cittadini, ingenerando una percezione di pericolo e di insicurezza.



Al Prefetto di Venezia

ORDINA

L'allontanamento dei trasgressori dalle aree sopra indicate.

AVVERTE

Le eventuali violazioni della presente ordinanza saranno valutate anche sotto il profilo della configurazione di illeciti di natura penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e/o art. 650 del Codice Penale.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il contenuto della presente ordinanza avrà validità per il periodo delle festività pasquali e segnatamente dal 15 aprile 2025 al 6 maggio 2025 e sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Jesolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, con le modalità previste dal DPR 24 novembre 1971, n. 1199, nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nelle forme e nei termini previsti dal Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 105, ovvero ricorso giurisdizionale al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Jesolo.

Il Sig. Sindaco del Comune di Jesolo è incaricato di garantire la massima diffusione e conoscenza della presente ordinanza e il Sig. Questore è incaricato di darne esecuzione.

Venezia, 15 aprile 2025

IL PREFETTO

Pellos
Pellos

FM 2